

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 29 luglio 1991

che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione e immissione sul mercato di carni fresche

(91/497/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

viste le proposte della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che le carni delle specie bovina, suina, ovina, caprina e le carni dei solipedi domestici sono comprese nell'elenco dei prodotti che figura nell'allegato II del trattato; che la produzione e il commercio di carni fresche costituiscono una fonte importante di reddito per una parte della popolazione agricola;

considerando che, ai fini dello sviluppo razionale e di un aumento della produttività del settore, devono essere stabilite, a livello comunitario, norme sanitarie relative alla produzione e all'immissione sul mercato di tali prodotti;

considerando che la Comunità deve adottare le misure intese alla progressiva realizzazione del mercato interno entro un periodo che scade il 31 dicembre 1992;

considerando che la direttiva 64/433/CEE ⁽⁴⁾ ha fissato le condizioni sanitarie da osservare per gli scambi intracomunitari di carni delle specie bovina, suina, ovina e caprina e di carni dei solipedi domestici,

considerando che la direttiva 89/662/CEE ⁽⁵⁾ ha fissato le norme di controllo applicabili nella prospettiva del mercato interno, segnatamente la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri;

considerando che per tener conto della soppressione di tali controlli e del rafforzamento delle garanzie all'origine, non essendo più possibile operare una distinzione tra prodotti destinati al mercato nazionale o al mercato di un altro Stato membro, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE ed estenderle a tutta la produzione di carni;

considerando che a tal fine sembra necessario armonizzare le condizioni per dichiarare non idonee al consumo umano talune carni;

considerando che la direttiva 64/433/CEE è stata modificata a più riprese e in modo sostanziale; che, occorre, in un intento di chiarezza, procedere altresì alla codificazione della direttiva succitata;

considerando che è necessario adeguare, in funzione di tale codificazione, i riferimenti della direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 64/433/CEE è sostituita dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 72/462/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, terzo trattino il testo fra parentesi è sostituito dal testo seguente:

«(comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison bison*)».

2) Articolo 4, lettera c):

a) secondo comma:

— il riferimento al punto 13 è sostituito dal riferimento al punto 14;

⁽¹⁾ GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 8, e la proposta trasmessa il 10 novembre 1983 (non pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU n. C 183 del 15. 7. 1991.

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13).

⁽⁵⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata dalla direttiva 90/675/CEE (GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/69/CEE (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 37).